



TRIBUNALE C. P. DI VERONA

VALORE PRASSI - VERONA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

Protocollo Famiglia in materia di Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati da genitori non coniugati Norme generali

1. RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

E' auspicabile che:

- a. nello svolgimento delle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori il giudice, i difensori delle parti e quanti intervengano nel procedimento a titolo di esperti ed ausiliari del giudice si impegnino a tutelare la riservatezza;
- b. gli elenchi esposti nei locali del Palazzo di Giustizia, adibiti alle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori, individuino le controversie mediante il numero di ruolo, l'orario di trattazione e il nome dei difensori omettendo il nome delle parti;
- c. la trattazione delle singole cause di diritto di famiglia e dei minori avvenga alla sola presenza dei difensori, delle parti ove comparse, dei praticanti e dei soggetti autorizzati per legge.

2. ONERI INFORMATIVI

E' auspicabile che:

a. i difensori delle parti indichino a verbale l'indirizzo e il numero di telefono e/o cellulare del proprio assistito, per fornire alla cancelleria e ai servizi socio sanitari un recapito cui fare riferimento in caso di indagini socio familiari; analogamente nei casi in cui il tribunale disponga l'apertura del fascicolo avanti il Giudice Tutelare.

3. Rapporti fra difensori, Uffici della Cancelleria e Autorità giudiziaria

E' auspicabile che:

- a. i difensori delle parti, nel rispetto del contraddittorio, procedano allo scambio degli atti introduttivi e dei documenti allegati qualora non depositati telematicamente;
- b. i difensori inviino previamente via e-mail alla Cancelleria e al collega di controparte, la proposta di sentenza di divorzio congiunto compilato in ogni sua parte;
- c. nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio e nei procedimenti per l'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, definiti consensualmente mediante conclusioni congiunte, i difensori forniscano al Giudice le medesime tramite indirizzo e-mail al momento della precisazione delle conclusioni.

4. PRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI FORMATI ALL'ESTERO

Gli atti e i documenti formati all'estero dovranno essere prodotti secondo le norme vigenti.

In particolare, gli atti e i documenti provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742) e successive modificazioni dovranno essere validate mediante apostille; gli atti e i documenti provenienti da Stati esteri non aderenti alla Convenzione indicata dovranno essere prodotti in copia tradotta in lingua italiana e legalizzata presso l'Ambasciata o il Consolato italiani nel Paese straniero di provenienza.

SEZIONE PRIMA FASE INTRODUTTIVA

1. RICORSO INTRODUTTIVO

- a. il ricorso, essenziale nel suo contenuto, contenga tutte le domande rispetto alle quali
- il Giudice debba assumere i provvedimenti provvisori e urgenti. Nel ricorso per separazione o divorzio, inoltre, saranno indicate sinteticamente le cause, compresi gli eventuali inadempimenti delle parti;
- b. il ricorso contenga, nella prima facciata espositiva, la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l'attività lavorativa dei coniugi/genitori;
- c. l'eventuale richiesta di abbreviazione dei termini, sia formulata con istanza separata;
- d. nel caso in cui il procedimento riguardi persone di cittadinanza non italiana, documentino la cittadinanza straniera;
- e. quando le parti chiedano l'applicazione di una legge straniera, provvedano ad allegare copia del testo normativo aggiornato e la sua traduzione in lingua italiana, possibilmente autenticata. Analogamente, se le parti alleghino documenti in lingua straniera, abbiano cura di corredarli della traduzione autenticata in lingua italiana, secondo il disposto di legge;
- f. il ricorrente alleghi la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni con la prova del deposito della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate competente; in mancanza, o nel caso in cui l'attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti, non disponendo della detta documentazione, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga. Qualora il ricorrente non abbia reddito alcuno, produca idonea certificazione in tal senso;
- g. il ricorrente alleghi la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai soggetti conviventi;
- h. il ricorrente produca gli estratti conto, con relativa movimentazione, dei rapporti che abbia intrattenuto negli ultimi tre anni con istituti bancari, con specificazione dei conti correnti a qualsiasi titolo accesi; depositi eventuali titoli di proprietà, atti notarili relativi a diritti reali immobiliari e contratti relativi a diritti personali di godimento su beni immobili; depositi la documentazione relativa a partecipazioni societarie, fondi, titoli obbligazionari, depositi bancari o altri investimenti finanziari mobiliari;

i. si faccia carico di calcolare il reddito medio netto mensile detraendo dal reddito complessivo le detrazioni per l'abitazione principale, gli oneri deducibili previdenziali normalmente indicati nel quadro RN, l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali dovute;

j. nei procedimenti riguardanti figli minori, il ricorso contenga tutte le informazioni relative agli stessi. In particolare ove questi dimorino abitualmente, quale sia la distanza tra le abitazioni dei genitori, le modalità di frequentazione, le scuole frequentate e gli orari, le abitudini di vita e, più in generale, quanto consenta di determinare il miglior regime di affidamento, di collocamento e di frequentazione con i genitori;

l. nei procedimenti riguardanti i figli minori, nati da genitori non coniugati, la parte che intenda chiedere e ottenere dei provvedimenti provvisori e urgenti, si faccia carico di precisarlo nelle conclusioni preliminari del ricorso e della memoria di costituzione.

2. DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

E' auspicabile che l'udienza presidenziale:

a. sia fissata, entro 90 giorni dal deposito del ricorso, salvo abbreviazione dei termini, nei casi di effettiva necessità e/o in presenza dei figli minori con situazioni a rischio per gli stessi;

b. che il decreto richieda la produzione di quanto indicato alle lettere f) g) h) dell'art. 1 della presente Sezione;

c. che il decreto assegni al resistente un termine, fino a 20 giorni prima dell'udienza, per il deposito di una memoria difensiva con allegati documenti, segnalando la possibilità per le parti di depositare ulteriori memorie di replica ove il Giudice lo ritenga opportuno;

d. che il decreto segnali al resistente la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al Patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui sussista il requisito reddituale.

3. COMPARIZIONE DEL CONIUGE/GENITORE RESISTENTE ASSISTITO DA UN DIFENSORE E MEMORIA DIFENSIVA

a. il resistente depositi memoria difensiva, redatta secondo i criteri e i contenuti corrispondenti a quelli previsti per il ricorso introduttivo, nel termine di 20 giorni prima dall'udienza;

b. nel caso in cui il resistente non si costituisca nei termini indicati nel decreto, il suo difensore dia tempestiva comunicazione dell'incarico ricevuto al difensore del ricorrente e, se possibile, si costituisca prima dell'udienza, inviando al difensore del ricorrente copia della memoria difensiva e allegati documenti;

c. qualora il ricorrente chieda un termine per replicare alla costituzione non tempestiva del resistente, il Giudice, se lo ritiene, assegni un termine di sette giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori sette giorni al resistente.

3. COMPARIZIONE DEL CONIUGE/GENITORE RESISTENTE SENZA L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

E' auspicabile che:

- a. il Giudice proceda all'audizione del resistente privo di un difensore, qualora il resistente stesso, preliminarmente avvertito della possibilità di munirsi di difensore, vi rinunci;
- b. qualora il Giudice ravvisi motivi di opportunità in considerazione del contenuto della discussione che si svolge davanti a sé, inviti il resistente a munirsi di difensore, concedendogli apposito termine;
- c. qualora il resistente intenda aderire alle domande del ricorrente e dichiari di aver raggiunto con quello un'intesa, il Giudice possa raccogliere la volontà in tal senso espressa, redigendo il processo verbale d'intesa, contenente le condizioni dell'accordo.

5. SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE

- a. il Giudice, emetta i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, salvo che la fissazione di un'altra udienza sia necessaria al fine dell'esercizio del diritto alla difesa;
- b. quando il Giudice debba adottare provvedimenti riguardanti l'esercizio della genitorialità, valuti se disporre l'audizione del minore, osservando le indicazioni sull'ascolto dei minori contenute nella Sezione quarta del presente Protocollo;

- c. il Giudice disponga, con tempestività, accertamenti da parte dei servizi socio-sanitari o/e di un consulente tecnico d'ufficio nei casi di effettiva necessità per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti;
- d. i difensori, nel caso in cui il Giudice differisca l'udienza per favorire intese conciliative, comunichino in anticipo l'esito della trattativa.

6. ORDINANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA, EXART. 709 C.P.C.

Con l'ordinanza di cui all'art. 709 c.p.c., il Giudice, recepirà gli eventuali accordi intervenuti fra i coniugi/genitori ed emetterà i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio con la seguente formula:

| - nomina Giudice il Dr | e rimette le parti avanti allo stesso Giudice all'udienza ex art. 1 | 83 |
|-----------------------------|---|----|
| c.p.c. del giorno, alle ore | <i>:</i> | |

- assegna alla parte ricorrente termine di giorno trenta da oggi per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto indicato dall'art. 163, terzo comma, nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;

- assegni altresì alla parte convenuta termine fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicate per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; - avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenza di cui

all'art. 167 c.p.c. e che, oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

7. Procedimento per l'affidamento dei figli nati da genitori non coniugati

È auspicabile che, fermo restando quanto previsto ai punti n. 1, 2, 3, 4 della presente sezione:

- a. venga esperito, preliminarmente, il tentativo di conciliazione, per verificare la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei genitori;
- b. le dichiarazioni delle parti e dei difensori siano adeguatamente e puntualmente verbalizzate;
- c. il Collegio, qualora ravvisi l'opportunità di istruire il procedimento, assegni in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note e/o repliche;

- d. se nel corso del procedimento e in udienza siano effettuate ulteriori produzioni di atti e/o documenti il Giudice assegni un termine per esaminarli e, se del caso, per replicare. Per evitare rinvii legati alla produzione documentale, si invitano i difensori a concentrare dette produzioni negli atti introduttivi o nelle memorie autorizzate;
- e. nell'eventualità in cui sia ritenuta necessaria l'audizione del minore, tale audizione non avvenga nella prima udienza di comparizione, affinché Giudice adotti provvedimenti per rispettare le modalità di ascolto, così come previste nella Sezione quarta del presente Protocollo;
- f. l'eventuale necessità di procedere all'audizione di sommari informatori, già nella prima udienza di comparizione, sia adeguatamente motivata negli atti introduttivi della parte richiedente;
- g. il Collegio, su richiesta delle parti, emetta i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza;
- h. quando il Giudice debba adottare provvedimenti riguardanti l'esercizio della genitorialità, valuti se disporre l'audizione del minore, osservando le indicazioni sull'ascolto dei minori contenute nella Sezione quarta del presente Protocollo;
- i. il Giudice disponga, con tempestività, accertamenti da parte dei servizi socio-sanitari o/e di un consulente tecnico d'ufficio nei casi di effettiva necessità per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti;
- j. i difensori, nel caso in cui il Giudice differisca l'udienza per favorire intese conciliative, comunichino in anticipo l'esito della trattativa;
- k. durante la fase di acquisizione di sommarie informazioni il deposito di memorie, note a verbale e documenti sia autorizzato dal giudice e le parti se ne diano tra di loro tempestiva notizia;
- l. il giudice sia durante il corso del procedimento sia quando rimetta la causa in camera di consiglio, se richiesto dalle parti, assegni loro un termine per il deposito di memorie e documenti.

SEZIONE SECONDA

MODIFICA E/O REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI STABILITE IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO *EX* ARTT. 337 *BIS* E 337 *TER* C.C., ART. 9 L. 898/1970 E ART. 710 C.P.C.

1. RICORSO INTRODUTTIVO

E' auspicabile che:

a. il ricorrente nel proprio ricorso introduttivo formuli le proprie richieste istruttorie, anche con riferimento a eventuali domande dirette a effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e produca ogni documentazione a sostegno delle domande;

b. il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui è in possesso, a sostegno delle proprie domande; con riferimento alle questioni economiche si richiama anche per questa fase, quanto specificato nella sezione I, numero 1 del presente Protocollo;

c. per evitare rinvii legati alla produzione documentale, si invitano i difensori a concentrare dette produzioni negli atti introduttivi o nelle memorie autorizzate.

2. DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

E' auspicabile che il decreto di fissazione dell'udienza:

a. disponga con tempestività la data dell'udienza;

b. sia assegnato al resistente termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di una propria memoria difensiva con allegati documenti, per dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni;

c. evidenzi alla parte resistente la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al Gratuito Patrocinio, nel caso in cui sussista il requisito reddituale.

3. COMPARIZIONE DEL RESISTENTE ASSISTITO DA UN DIFENSORE

- a. nel caso in cui il resistente si costituisca con un difensore all'udienza di comparizione avanti il Giudice, si proceda all'audizione delle parti con eventuale concessione di termine per replica, se il ricorrente lo richieda;
- b. nel caso in cui il resistente non si costituisca nei termini indicati nel decreto, il suo difensore dia tempestiva comunicazione dell'incarico ricevuto al difensore del ricorrente e, se possibile, si costituisca prima dell'udienza, inviando al difensore del ricorrente copia della memoria difensiva e allegati documenti;
- c. qualora il ricorrente chieda un termine per replicare alla costituzione non tempestiva del resistente, il Giudice, se lo ritiene, assegni un termine di sette giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori sette giorni al resistente per controrepliche;
- d. la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e le conclusioni del resistente con l'esposizione delle problematiche relative ai figli, all'affidamento e alle modalità di visita della prole, e quelle di carattere economico relative al contributo al mantenimento dei figli o dell'altro coniuge;
- e. il resistente formuli le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali del tenore di vita dell'altro coniuge/genitore.

4. COMPARIZIONE DEL RESISTENTE SENZA L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

- a. il Giudice proceda all'audizione del resistente privo di un difensore, qualora il resistente stesso, preliminarmente avvertito della possibilità di munirsi di difensore, vi rinunci;
- b. qualora il Giudice ravvisi motivi di opportunità in considerazione del contenuto della discussione che si svolge davanti a sé, inviti il resistente a munirsi di difensore, concedendogli apposito termine;
- c. qualora il resistente intenda aderire alle domande del ricorrente e dichiari di aver raggiunto con quello un'intesa, il Giudice possa raccogliere la volontà in tal senso espressa, redigendo il processo verbale d'intesa, contenente le condizioni dell'accordo.

5. UDIENZA E ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI

- a. all'udienza, l'audizione dei coniugi/genitori avvenga congiuntamente e venga esperito, preliminarmente, il tentativo di conciliazione, per verificare
- la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi o genitori;
- b. le dichiarazioni delle parti e dei difensori siano adeguatamente e puntualmente verbalizzate;
- c. il Giudice, qualora ravvisi l'opportunità di istruire il procedimento, assegni in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note e/o repliche, ulteriori produzioni di atti e/o documenti nel corso del procedimento e, se effettuate in udienza, il Giudice assegni un termine per esaminarli e, se del caso, per replicare;
- d. nell'eventualità in cui sia ritenuta necessaria l'audizione del minore, tale audizione non avvenga nella prima udienza di comparizione, affinché Giudice adotti provvedimenti per rispettare le modalità di ascolto, così come previste nella Sezione quarta del presente Protocollo;
- e. qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Giudice, a conclusione del procedimento, disponga, qualora necessario, la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica ex art. 337 c.c. del puntuale adempimento delle statuizioni adottate.

SEZIONE TERZA QUESTIONI PATRIMONIALI

1. PRODUZIONI DOCUMENTALI RELATIVE AI REDDITI

E' auspicabile che

a. le indicazioni e le allegazioni riguardanti i redditi così come previsti alla Sezione prima del presente Protocollo, siano aggiornate per tutta la durata del procedimento.

2. DEFINIZIONE DELLE SPESE ACCESSORIE DEI MINORI

- a. i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine *spese accessorie* e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i genitori dovranno corrispondere nella misura concordata, o disposta dal giudice, dando atto che l'erogazione viene disposta a carico di entrambi i genitori, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero;
- b. dette spese siano precisate, osservando le indicazioni di cui al punto precedente e suddividendole nel seguente modo:
- I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;

- IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;
- V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
- VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
- c. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice; d. siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
- e. le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra genitori;
- f. qualora si manifestasse l'opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese, un'eccessiva conflittualità tra le parti, oppure, in caso di accordo tra le stesse, il giudice possa quantificare forfettariamente l'entità di tali spese da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata;
- g. le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali, a titolo esemplificativo, quelle numerate al punto II) rimangano escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare, anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute del minore.

3. Ordine di esibizione e richiesta di informazioni

E' auspicabile che:

a. i difensori delle parti forniscano con precisione gli elementi identificativi dei documenti di cui si chiede l'esibizione dei maggiori dettagli possibili relativamente all'oggetto della richiesta di informazioni.

SEZIONE QUARTA

ASCOLTO DEL MINORE

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 154/13 recante "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219" ha introdotto l'art. 336 bis c.c. e l'art. 38 bis disp. att c.c., al fine di regolare l'audizione del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;
- nella relazione illustrativa dello schema di tale decreto legislativo si è specificato che "La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) in particolare, l'art. 12, prevede il diritto del minore ad essere ascoltato;
- l'ascolto del minore è presente, altresì, nella Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione interazionale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64);
- anche la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata in Italia con legge 24 dicembre 1998, n. 476) ha previsto che le adozioni possano aver luogo soltanto se, tra l'altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore;
- nella Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996 (ratificata con legge 21 marzo 2003, n. 77) è previsto che al minore, che abbia raggiunto una certa età (variabile secondo le norme di diritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento, debbano essere riconosciuti una serie di diritti quali: i) il diritto di ricevere informazioni; ii) il diritto di essere consultato ed esprimere la propria opinione; iii) il diritto di essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione;
- il Regolamento (CE) n.220l/2003 contiene espressi riferimenti all'ascolto del minore (art. l, paragrafo 2; art. 23, lettera b; art. 41, paragrafo 2, lettera c; art. 42, paragrafo 2, lettera a;
- sulla spinta di tali strumenti internazionali, la legge n. 54/2006 ha previsto che nell'ambito dei procedimenti di separazione, prima di adottare provvedimenti relativi ai figli minori, il giudice disponga l'ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento (norma applicabile

- anche nei procedimenti di divorzio, di annullamento del matrimonio e in quelli per l'affidamento di figli nati fuori del matrimonio);
- sull'ascolto del minore si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione, 21 ottobre 2009, n. 22238) affermando: Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione ...;
- l'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cassazione 16 aprile 2007, n. 9094, e 18 marzo 2006, n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovrannazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte;
- le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 154/13 recepiscono sia i principi affermati nelle sentenze delle Corti sovranazionali e della Suprema Corte sul tema sia le regole di opportunità già suggerite da alcuni protocolli per l'audizione dei minori.

Ciò premesso, si ritiene opportuno sviluppare ulteriormente le regole per l'audizione del minore rispettando le seguenti indicazioni.

1. LA DISPOSIZIONE DELL'ASCOLTO DEL MINORE

E' auspicabile che:

a. le parti se ritengano manifestamente non opportuno, ed anzi contrario all'interesse del minore, la sua audizione nei procedimenti si impegnino ad indicarlo nei propri atti introduttivi con la seguente dicitura: "le parti concordano nel ritenere l'audizione della prole inopportuna e inadeguata alle esigenze morali e materiali dei figli e chiedono, pertanto, che vi si soprassieda". In tal caso il Giudice motivi il provvedimento di esclusione dell'audizione tramite il richiamo della dichiarazione delle parti; al contrario, se la parte ritenga essenziale procedervi per la risoluzione di questioni attinenti all'affidamento,

collocamento o questioni di particolare rilevanza educativa chiederà, ove opportuno, anche la nomina di un curatore speciale del minore;

- b. il provvedimento dispositivo dell'ascolto precisi il luogo in cui avverrà (v. punto 2), le modalità di verbalizzazione che saranno adottate (v. punto 4) e i soggetti ammessi a presenziare (v. punto 5);
- c. il provvedimento dispositivo dell'ascolto sia comunicato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'incombente, per consentire di organizzarne l'accompagnamento e l'accoglienza con modalità adeguate.

2. LUOGO E TEMPI DELL'ASCOLTO DEL MINORE

E' auspicabile che:

a. l'ascolto del minore avvenga al di fuori dell'orario scolastico, preferibilmente nell'aula a ciò destinata e attrezzata presso il tribunale, denominata Aula Barchi-Rossi, con l'ausilio degli strumenti tecnici a ciò preposti, soprattutto nel caso di minori infradodicenni, preferibilmente in un'unica seduta ed in tempi rapidi;

b. ove ciò non sia possibile, e su richiesta dei difensori il Giudice con provvedimento motivato, disponga l'ascolto dei minori con la nomina di consulenti di parte.

3. MODALITÀ DI ASCOLTO

Il Giudice fornirà al minore ogni informazione pertinente il procedimento che lo coinvolge e lo informerà delle possibili conseguenze della sua opinione e delle eventuali decisioni che potranno essere assunte. Il giudice lo informerà, inoltre, che gli esiti della procedura che lo riguarda potrebbero non essere conformi a quanto da lui espresso.

L'ascolto del minore sarà condotto dal giudice, avvalendosi, se del caso, di un esperto o altro ausiliario *ex* art. 68 c.p.c., che dovrà essere nominato tra professionisti con specifica competenza psicologia infantile e dell'età evolutiva.

In alternativa all'audizione diretta, il Giudice potrà disporre che l'audizione del minore avvenga nell'ambito di una C.T.U. finalizzata all'accertamento della sua condizione complessiva o dei suoi rapporti con i genitori.

In caso di ricorso alla C.T.U., trovano applicazione le regole contenute nel protocollo sulla C.T.U., allegato al protocollo generale sui procedimenti in materia di famiglia.

L'ascolto del minore deve uniformarsi alle linee guida elaborate, sia pure con riferimento al minore testimone, dalla *Consensus Conference* del 2010 (v. Allegato al presente Protocollo).

4. LA VERBALIZZAZIONE

La verbalizzazione dell'ascolto deve essere integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore, senza trasposizione di concetti in linguaggio adulto o sintetizzazioni suggestive. Il verbale o la registrazione devono essere messi a disposizione delle parti, o dei loro consulenti, prima dell'adozione di qualunque provvedimento.

5. Presenza delle parti e dei loro difensori

Ove l'audizione del minore non avvenga nell'Aula Barchi –Rossi con le modalità previste dall'art. 38 bis disp. att c.c., la presenza dei genitori, del curatore speciale (ove nominato), dei difensori e dei consulenti di parte all'audizione del minore è ammissibile solo se preventivamente autorizzata dal giudice. La presenza dei genitori deve essere preventivamente autorizzata dal giudice anche qualora l'audizione del minore avvenga nell'Aula Barchi-Rossi con le modalità previste dall'art. 38 bis disp. att c.c.

In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti o i loro consulenti possano suggerire al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Così come previsto dal Codice deontologico, i difensori delle parti astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori delle stesse.

Verona, 3 dicembre 2018

PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Avv. Alessandro Rigoli

E con l'adesione delle associazioni di avvocati familiaristi
AIAF Sezione di Verona
Avv. Alessandro Sartori

O.N.Di.F. Sezione di Verona
Avv. Barilara Mariantanza

Camera Minorile Sezione di Verona
Avv. Simona Pettinato

I LLEULE

Cam.Mi.No. Sezione di Verona
Avv. Maria Ria La Lumia

Unione Giuristi Cattolici Italiani
Avv. Brancesca Luciani

Cam.Mi.No. Prassi

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VERONA

Dott.ssa Antonella/Magaraggia

Avv. Gabriele Tomezzoli